

REGOLAMENTO AUTONOMIA SCOLASTICA

CAP. 1° SCOPO DELL'AUTONOMIA

art.1-2: *L'autonomia delle istituzioni scolastiche non è da intendersi come un FINE, ma quale MEZZO per garantire, attraverso “interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana”, il **SUCCESSO FORMATIVO** dei soggetti che ad esse si rivolgono.*


L'autonomia si applica, a partire dal 1/sett/2000 a tutte le istituzioni scolastiche statali e non.

CAP. 2° PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

art.3: *Ogni istituzione predispone e adotta il PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA. Questo PIANO, elaborato dal collegio docenti coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di indirizzi di studio, è il **DOCUMENTO FONDAMENTALE** costitutivo dell'identità culturale ed organizzativa di ogni singola scuola ed **ESPLICITA** la progettazione curricolare, extra curricolare, educativa ed organizzativa.*


Questo PIANO è pubblico e viene consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto della iscrizione.

OBIETTIVO-----> *il SUCCESSO FORMATIVO (la promozione delle potenzialità di ciascuno) (1)*




NOTE

- 1- "Adottano tutte le iniziative utili al raggiungimento del Successo Formativo", ma nel rispetto della libertà d'insegnamento
- 2- Da adeguare al tipo di studi e ai ritmi d'apprendimento degli alunni
- 3- In questo caso ciascuna Istituzione scolastica potrà precisare le modalità di utilizzazione degli spazi orari residui.
- 4- Sono da riconoscere anche quelli acquisiti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o effettuati liberamente dall'alunno; questi ultimi dovranno essere debitamente certificati

**NOTE**

- (1) Tale organizzazione è da intendersi in modo flessibile, anche su base plurisettimanale; importante è il rispetto del monte-ore annuale o di ciclo.



Art.6 **AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO**



NOTE

- 1- Prevedere l'utilizzazione, la valorizzazione e l'integrazione delle nuove tecnologie nei processi formativi.
- 2- All'interno della scuola e tra le scuole.

Art.7 **RETI DI SCUOLE**




NOTE

1. In questo caso l'accordo è approvato, oltre che dal Cons. dell'Istituzione, anche dal Coll. Doc.
2. Nel rispetto delle reciproche competenze di bilancio.
3. Lo scambio di docenti tra le istituzioni in rete è subordinato al consenso del docente individuato.
4. Nel caso di accordo, gli Organici Funzionali possono essere definiti in modo tale da consentire l'utilizzazione di personale competente per compiti organizzativi e di gestione dei laboratori.

DEFINIZIONE DEI CURRICOLI - VERIFICA

LIVELLO CENTRALE



LIVELLO DECENTRATO



NOTE

1. riferito a ciascuna disciplina ed attività
2. ogni istituzione scolastica ha la possibilità di modificare, seconda una percentuale indicata a livello nazionale, il monte-ore annuale e/o di ciclo delle discipline e attività fondamentali, attraverso un'operazione di INCREMENTO/DECREMENTO tra gli orari delle discipline d'insegnamento curricolare.
3. riferiti alla soglia di accettabilità delle competenze e della funzionalità ed efficacia del Servizio erogato.
4. i nuovi MODELLI per la CERTIFICAZIONE dovranno indicare le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti e debiti formativi.
5. tra queste discipline è consentito a studenti e genitori il diritto ad esprimere delle opzioni.
6. questa INTEGRAZIONE serve a garantire l'unitarietà del sistema formativo e, nel contempo, la valorizzazione delle specificità culturali e territoriali.
7. ogni istituzione, singolarmente che in rete, **può** arricchire il curriculum con discipline e attività facoltative (la cui frequenza non è obbligatoria per gli alunni).

GLOSSARIO

ACCORDO DI RETE

è un **accordo** stipulato tra istituzioni scolastiche per facilitare il raggiungimento di obiettivi comuni ed è depositato presso le rispettive segreterie. Tale accordo è approvato dal Cons. dell'Istituzione. La parte didattica e/o di ricerca è approvata anche dal Coll. Doc. In tale accordo si dovranno precisare i poteri, le competenze e la durata dell'**organo di gestione**.

CURRICOLO OBBLIGATORIO quadro unitario

è il piano di studi predisposto dalle singole istituzioni scolastiche. Questo curriculum indicherà, nel rispetto delle quote orarie (nazionale e riservata), le **discipline e attività definite a livello nazionale, quelle individuate** dalle singole istituzioni e i **margini di flessibilità**. (in pratica i Programmi in vigore saranno progressivamente sostituiti dai Curricoli)

DISCIPLINE della quota Nazionale

sono le discipline che compongono un Piano di Studi e sono definite a livello nazionale nell'ambito della quota oraria nazionale obbligatoria.

DISCIPLINE della quota riservata

sono quelle discipline o attività che vengono direttamente scelte dalle singole istituzioni nell'ambito della quota oraria ad esse riservata.

FLESSIBILITA' TEMPORALE

ogni singola istituzione scolastica PUO', autonomamente, **modificare** (secondo una percentuale stabilita a livello nazionale) il monte-ore annuale delle discipline, attraverso un'operazione di **decremento/incremento** tra le stesse ore delle discipline.

INDICATORI

sono dei **parametri** (criteri di giudizio) stabiliti a livello nazionale e riferiti agli **apprendimenti** ed alla qualità del **servizio**. Sono definiti dal M.P.I.

ORARIO OBBLIGATORIO di CIASCUN CIRCOLO

E' l'insieme della **quota oraria obbligatoria nazionale** e della **quota oraria obbligatoria riservata** a ciascuna situazione. L'insieme delle due quote va a comporre l'orario complessivo di ciascun circolo.

**ORGANO
DI GESTIONE**

*È l'organismo a cui le istituzioni scolastiche **collegate in rete** affidano la gestione delle risorse finanziarie e professionali per il raggiungimento delle finalità del progetto.*

**PIANO
OFFERTA
FORMATIVA**

*È il **documento fondamentale** elaborato da ciascuna istituzione scolastica. Contiene la progettazione disciplinare, educativa ed organizzativa. E' elaborato dal Coll. Doc., nel rispetto delle competenze, ed è adottato dal Cons. dell'Istituzione.*

**PIANO
DI STUDI**

*È definito a livello nazionale. Comprende le **discipline** e il **quadro orario**, articolate per grado, tipo ed indirizzo d'istruzione. Ciascun Piano di Studi dovrebbe contenere la percentuale di Flessibilità Temporale.*

**QUOTA
ORARIA
NAZIONALE**

È il quadro orario annuale predeterminato a livello nazionale, per ciascun grado, tipo o indirizzo di studi. Questa quota oraria comprenderà le discipline ed attività definite a livello nazionale.

**QUOTA
ORARIA
RISERVATA**

È il quadro orario riservato obbligatoriamente ad ogni singola istituzione. In questa quota ciascuna scuola potrà liberamente individuare quelle discipline ed attività che andranno ad integrare quelle stabilite a livello nazionale.

STANDARD

*È la soglia di **accettabilità** (il livello medio/minimo), riferita:*

- *all'insieme degli **apprendimenti***
- *alla funzionalità ed efficacia del **servizio**, nella sua generalità, erogato da un'istituzione scolastica.*

**SUCCESSO
FORMATIVO**

*E' riferito alle potenzialità di ciascun alunno. Ogni istituzione attiverà dei percorsi formativi funzionali all'ampliamento degli apprendimenti e alla crescita educativa di tutti gli alunni, nel rispetto e riconoscimento delle **diversità** e dei **ritmi** d'apprendimento di ciascuno.*

**UNITA' DI
INSEGNAMENTO**

È il tempo dedicato ad una lezione. Non coincide necessariamente con l'unità oraria.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Il decentramento delle competenze e la riorganizzazione dell'intero sistema formativo ha preso avvio con l'art. 21 della LEGGE 59 del 15/3/1997.
- Successivamente il DLGS 112/1998 ha ridisegnato le competenze dello STATO/REGIONI/ PROVINCE/ COMUNI in materia di *programmazione e gestione amministrativa* del Servizio Scolastico.
- Infine i REGOLAMENTI attuativi dell'AUTONOMIA hanno precisato ambiti e competenze di ciascuna Istituzione Scolastica.

Aldo Argentino - I Circolo - Brescia - Il presente documento si compone di 9 pagine. Pubblicato su www.edscuola.com